

La Regione Marche ha provveduto a disciplinare l'intera normativa in materia dell'apprendistato. Il primo e il terzo livello godono di una disciplina aggiornata, che recepisce i cambiamenti introdotti dal Jobs Act. Per il secondo livello, invece, il riferimento è la recezione alle Linee Guida del 2014.

APPRENDISTATO DI I LIVELLO

La Regione Marche disciplina l'apprendistato di I livello con due apposite delibere:

1. **23 maggio 2016, n. 485** in materia di apprendistato per il conseguimento **della qualifica e il diploma professionale e della certificazione ITS;**
2. **12 settembre 2016, n. 1045** in materia di apprendistato per il conseguimento **del diploma di scuola secondaria superiore.**

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di istruzione tecnica superiore è così regolamentato:

Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello

Istituzioni formative per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale accreditate presso la Regione Marche;

Le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore.

Durata

Tre anni per la qualifica professionale triennale regionale;

Un anno per il diploma di istruzione e formazione professionale;

Un anno per il certificato di istruzione tecnica superiore;

Due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;

Prorogabili fino ad un massimo di **un anno** sia nel caso di mancato conseguimento del titolo, sia nel caso di conclusione positiva del percorso, per l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-specialistiche.

Formazione interna ed esterna

Qualifica e Diploma professionale. Durata ordinamentale del percorso: 1056 ore, di cui:

663 ore di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa così ripartite:

Non più del 60% dell'orario per il secondo anno (e per il primo anno, qualora l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno);

Non più del 50% per il terzo e quarto anno;

Non più del 50% dell'orario per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica;

442 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

Certificazione Tecnica Superiore. Durata ordinamentale del percorso: 800 ore di cui:

Almeno 400 di formazione esterna presso le ATI = Associazioni Temporanee di Impresa e comunque non superiore al 50% dell'orario.

Corso annuale integrativo necessario per l'ammissione all'esame di Stato: Formazione esterna non superiore al 60% dell'orario.

Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro

Il protocollo prevede la predisposizione di un **avviso** con cui l'Istituzione Formativa stabilisce le modalità per proporre le candidature da aperte degli studenti già iscritti ai percorsi ordinamentali IeFP o IFTS e che intendono proseguire gli studi attraverso il sistema dell'alternanza scuola-lavoro;

Sono i giovani interessati a dover presentare **domanda di candidatura** all'istituzione formativa;

La **selezione** degli apprendisti viene effettuata dai datori di lavoro, secondo criteri e procedure contenuti nell'avviso.

Piano Formativo Individuale

Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l'apprendistato di I livello;

Contiene le generalità dell'apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l'orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;

Può essere modificato nel corso dell'apprendistato, fermo restando la qualifica o il diploma da conseguire.

Indennità di partecipazione

Solo per i contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, la Regione Marche può prevedere un'indennità di partecipazione alle ore di formazione esterna pari a 5 euro l'ora, per un massimo di 500 euro mensili per ogni apprendista che saranno erogati dall'istituzione formativa solo dopo le opportune verifiche sulla presenza minima e a conclusione dell'annualità.

L'apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore è, invece, così regolato:

Istituzioni formative legittimate a svolgere percorsi di apprendistato di I livello:

Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Durata:

Quattro anni → **prorogabile** fino ad un anno, *solo* nel caso di mancato

conseguimento del titolo.

Formazione interna ed esterna

Diploma di istruzione secondaria superiore:

Formazione esterna: 70% dell'orario ordinamentale per il II anno, 65% per il III, IV, V anno;

Formazione interna: 30% dell'orario ordinamentale per il II anno, 35% per il III, IV, V anno.

Diploma presso i CPIA:

Percorsi di primo livello: formazione esterna non superiore a 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate;

Percorsi di secondo livello: Formazione esterna non superiore a 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico; al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico.

Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di lavoro

Il protocollo definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.

Piano Formativo Individuale

Stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l'apprendistato di I livello;

Contiene le generalità dell'apprendista, il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l'orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento;

Può essere modificato nel corso dell'apprendistato, fermo restando la qualifica

o il diploma da conseguire;

Contiene i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;

Contiene eventuali misure di riallineamento di sostegno o di recupero, anche nei casi di sospensione di giudizio.

APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO

In materia di apprendistato professionalizzante, la Regione Marche resta ferma alla [DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012](#), completata dalla [DGR n. 1000 dell'8 settembre 2014](#) che ha recepito la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 concernente le Linee Guida per l'Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 167/2011.

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è interamente rimandata alla contrattazione collettiva. La deliberazione regionale, infatti, si occupa principalmente di disciplinare la formazione pubblica a carico della Regione.

Erogazione e luogo della Formazione pubblica

La formazione di base e trasversale è erogata all'esterno o all'interno dell'azienda esclusivamente da **enti di formazione accreditati** dalla Regione per la macrotipologia della formazione continua;

Le aziende che hanno ottenuto l'accreditamento per l'erogazione della formazione dalla Regione possono erogare il monte ore della formazione di base e trasversale anche internamente all'azienda;

L'azienda che non intende avvalersi dell'offerta formativa pubblica può avvalersi di **enti di formazione accreditati** con i quali stipuleranno accordi/convenzioni o intese.

Percorso formativo

In generale le ore di formazione di base e trasversale sono 120 e possono essere anche erogate tutte durante il primo anno di apprendistato. Tuttavia, è possibile articularle in modo diverso in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista:

120 ore per gli apprendisti senza titolo di studio o con licenza elementare o media;

80 ore per gli apprendisti con diploma di scuola media superiore o qualifica o diploma di istruzione formazione professionale;

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente;

Tali ore possono essere ulteriormente ridotte qualora l'apprendista abbia già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.

APPRENDISTATO DI III LIVELLO

La Regione Marche si è dotata di una propria disciplina dell'apprendistato di terzo livello conforme alle modifiche legislative introdotte dal d. lgs. n. 81/2015 con la [DGR n. 1044 del 12 settembre 2106](#).

Apprendistato di alta formazione e ricerca**Istituzioni Formative**

Istituti Tecnici Superiori;

Università, ad esclusione di quelle telematiche;

AFAM;

Altre istituzioni di formazione o ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale.

Durata massima

Per l'acquisizione di titoli di studio è pari alla durata dei percorsi ordinamentali → **prorogabile** fino ad un anno, qualora il titolo non sia conseguito entro la durata del percorso ordinamentale;

Per l'attività di ricerca: la durata è definita dal progetto di ricerca, ma non può essere superiore a 3 anni → **prorogabile** fino ad un anno, qualora la ricerca non possa essere completata nei termini stabiliti per motivi oggettivi;

Per il praticantato obbligatorio: la durata massima è fissata al compimento della prima sessione utile per sostenere l'esame di Stato abilitante, successivamente al conseguimento dell'attestato di avvenuta pratica.

Formazione esterna

Percorsi universitari e AFAM: ore di formazione esterna non superiori al 60% delle ore di lezione frontale previste per ciascun insegnamento;

Istituti Tecnici Superiori: formazione esterna non superiore al 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale;

Attività di ricerca e praticantato: la formazione esterna non è obbligatoria.

Formazione interna

Il numero di ore di formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;

Per l'apprendistato di ricerca e il praticantato: non inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previste.

Apprendistato per l'acquisizione del Diploma Tecnico Superiore

L'azienda presso cui si svolge l'apprendistato deve avere una tipologia produttiva coerente con la denominazione e i contenuti formativi del percorso di studi;

Il rapporto contrattuale può essere instaurato:

All'inizio del percorso biennale;

All'inizio della seconda annualità → la durata del contratto di apprendistato sarà di un anno.

Per l'ultimo semestre, in assolvimento all'obbligo di tirocinio previsto nei percorsi ITS.

Apprendistato per la realizzazione di un progetto di ricerca

Attuabile per:

La realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo;

L'inserimento dell'apprendista in un progetto di ricerca già avviato da un datore di lavoro.

Istituzioni formative o di ricerca:

Università;

Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale;

Centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

Al termine dell'attività di ricerca, l'apprendista deve redigere un **rapporto finale di ricerca**, coadiuvato dal tutor aziendale e formativo.

Valorizzazione dell'attività di ricerca:

L'istituzione formativa è tenuta a garantire all'apprendista la massima spendibilità dell'attività di ricerca svolta in apprendistato provvedendo alla **pubblicazione** del rapporto finale di ricerca o di un suo estratto o prevedendo la partecipazione dell'apprendista ad un convegno per la diffusione dei risultati

della ricerca.

Apprendistato per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche

Normativa di riferimento:

45 del d. lgs. n. 81/2015;

CCNL Confprofessioni (art. 43);

Soggetti coinvolti:

Professionista titolare di uno studio professionale;

Apprendistato;

Protocollo e PFI

Sottoscritti dal professionista e dall'apprendista, dal momento che la formazione esterna non è obbligatoria;

Per l'attuazione di questo tipo di apprendistato la Regione ha stipulato apposite convenzioni con l'Ordine dei **Consulenti del Lavoro** e dei **Dottori Commercialisti**.

Alessia Battaglia

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

 [@_alebattaglia](#)

Scarica il **PDF** 